

Alla 5[^] Commissione permanente (BILANCIO)

Alla 6[^] Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Oggetto: A.S. n. 1994 (Conv. in legge del D.L. 28.10.2020 n. 137)

Con l'art. 27 del D.L. n. 137/2020, il pur doveroso tentativo di contemperare l'esigenza di limitare le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia con la necessità di garantire la continuità del servizio giustizia tributaria, determina, tuttavia, un'inaccettabile limitazione del diritto di difesa delle parti processuali, poiché elimina la possibilità del difensore di optare per la trattazione orale della controversia, imponendo, di fatto, la trattazione scritta.

Difatti, la norma prevede, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto (comma 1) e, in alternativa, lo svolgimento di tutte le udienze a trattazione scritta (comma 2). Senonchè, tutti i provvedimenti emessi dai Presidenti delle Commissioni tributarie, dopo pochi giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 137/2020, hanno evidenziato quanto era già ben conosciuto da tutti gli operatori del settore e cioè la indisponibilità di dotazioni informatiche e di risorse tecniche e finanziarie che consentano di tenere le udienze da remoto. Sicchè, l'alternativa posta dalla norma è di fatto inesistente e, come stabilito con i predetti provvedimenti presidenziali, nel periodo emergenziale le controversie saranno tutte a trattazione scritta.

Questa situazione non appare destinata a mutare in tempi brevi nemmeno a seguito dell'emanazione, da parte del MEF, dei due recenti Decreti direttoriali del 6.11.2020 e del 11.11.2020 che, sebbene abbiano finalmente eliminato gli ostacoli formali che sino ad ora avevano impedito la concreta attuazione della disciplina del processo tributario da remoto, introdotta da oltre due anni (art. 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018), non hanno certamente sopperito alla indisponibilità delle dotazioni e delle risorse, evidenziata dai provvedimenti dei responsabili degli uffici giudiziari tributari.

La forzosa obliterazione della facoltà del difensore di trattare oralmente la controversia giudiziaria, sebbene limitata al periodo emergenziale, mette gravemente a rischio l'impianto costituzionale del giusto processo in tutte le sue declinazioni, dal contraddittorio all'oralità, e ciò ancor di più nell'ambito del processo tributario in cui la trattazione della causa si risolve, normalmente, in un'unica udienza e, pertanto, la scelta della modalità di trattazione (scritta od orale) assume una particolare rilevanza ai fini del pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.

L'ingiustizia cui conduce l'attuale formulazione dell'art. 27 è stata denunciata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi insieme al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense con il documento unitario allegato (doc. 1).

Ed anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con recente delibera n. 1230/2020 in sede di adozione delle linee guida per la trattazione delle udienze nel periodo emergenziale regolato dall'art. 27, ha invitato i presidenti delle commissioni tributarie a contemperare il diritto alla salute con il principio dell'oralità del processo, anche mediante protocolli che prevedano il rinvio della trattazione delle udienze nel caso di richieste finalizzate alla discussione delle cause in presenza. Tale pur lodevole sforzo interpretativo del CPGT, costituzionalmente orientato, non garantisce però il diritto all'automatico rinvio se il difensore insiste per trattare oralmente ed in presenza la controversia giudiziaria, lasciando pur sempre la valutazione se accordarlo o meno ai Giudici.

Da qui, ossia dall'esigenza ineludibile dell'effettivo e non solo formale rispetto degli artt. 24, 101 e 111 della Costituzione, la proposta di modifica dell'art. 27, finalizzata a preservare la facoltà del difensore di optare per la trattazione orale, che di seguito si riporta:

ART. 27.

(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)

<p>1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.</p>	<p>1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.</p>
---	---


2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, **con il decreto motivato di cui al primo comma si stabilisce che le controversie fissate per la trattazione in camera di consiglio e quelle già fissate per la trattazione in pubblica udienza**, passano in decisione sulla base degli atti. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. **Nel caso non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto e una delle parti chieda la trattazione scritta**, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, si procede con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio. **La controversia è altresì rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui una delle parti insista nel voler procedere comunque con la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.**

Si allega: Comunicato congiunto OCF – CNF – UNCAT sull'art. 27 DL Ristori

Roma, 16 novembre 2020

Il Presidente Uncat
(Avv. Antonio Damascelli)



Allegato n. 1



Il Consiglio Nazionale Forense

L'Organismo Congressuale Forense

unitamente all'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi

visto l'art. 27 del DL 137/2020 c.d. "Decreto Ristoro" oggi in Gazzetta Ufficiale

preso atto che si tratta di normativa di emergenza e come tale volta allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività giurisdizionale, anche mediante l'auspicato utilizzo delle udienze da remoto

manifestano contrarietà

alla previsione che nel caso in cui non sia possibile celebrare l'udienza da remoto la trattazione si debba svolgere mediante la modalità cartolare;

segnalano

che anche nel processo tributario deve essere sempre **imprescindibilmente garantito il diritto delle parti di discutere in pubblica udienza come previsto dalla CEDU in ossequio al principio del giusto processo** – e che si debba prevedere il rinvio della causa – nel caso in cui non risulti possibile per motivi pratici procedere con il collegamento da remoto.

Ciò in quanto le difficoltà tecniche che gravano oggettivamente sulle Commissioni tributarie comporterebbero **in via di fatto** la generalizzata cancellazione dell'udienza e la conversione in sola trattazione scritta e, **in via di principio**, la vanificazione del diritto delle parti - pubblica e privata- di accedere all'unico momento di oralità del processo per la sola carenza di risorse in nome di mal inteso efficientismo.